

*Estratto*

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARAVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Prof. Em. Università  
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

JAVIER FRANCISCO  
FERRER ORTIZ  
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOZZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO  
Cat. Universidad  
de Huelva

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "La Sapienza" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARAVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Prof. Em. Università  
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

JAVIER FRANCISCO  
FERRER ORTIZ  
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOLZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO  
Cat. Universidad  
de Huelva

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

Anno CLII - Fascicolo 4 2020



STEM Mucchi Editore

### ***Direttori***

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

### ***Comitato Direttivo***

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

### ***Comitato Scientifico***

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma

Giuseppe Rivetti – Università di Macerata

Gianni Santucci – Università di Trento

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

### ***Redazione***

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma

Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma

Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma

Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano

Dott. Manuel Ganarin – Università di Bologna

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna

Dott. Alessandro Perego – Università di Padova

## *Norme e criteri redazionali*

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"); "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010<sup>4</sup>).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscolo separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Gianni Santucci

## GLI USI CIVICI: NOTE MINIME FRA «DIRITTO ROMANO DEI ROMANI» E TRADIZIONE ROMANISTICA\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Si può parlare di usi civici nel «diritto romano dei Romani»? – 3. I condizionamenti della tradizione romanistica. – 4. Un modello alternativo: la *communio iuris germanici*. – 5. Un cambiamento di prospettiva: il profilo del godimento dell'utilità ai fini della comprensione storica del fenomeno. – 6. Conclusioni.

### 1. *Introduzione*

Spesso chi si è occupato scientificamente del tema degli usi civici, nei diversi versanti disciplinari da cui tale tema può essere aggredito, ha avvertito la necessità di una verifica del fenomeno sotto il profilo storico, date le note peculiarità di questa figura giuridica. Fabrizio Marinelli, per esempio, ha rimarcato in più occasioni la necessità «dell'attenzione alla storia» per una comprensione «autentica del fenomeno degli usi civici»<sup>1</sup>. Termine, quest'ultimo, di cui non dobbiamo trascurare la valenza polisemica. Poiché con esso intendiamo sia quei diritti di godimento e d'uso delle popolazioni su beni altrui – gli usi civici in senso stretto o anche demani feudali –, sia pure quelle forme di proprietà collettiva consistenti nei diritti del-

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

Si pubblica in questa sede il testo della relazione come pronunciata in occasione del Convegno *Modernità degli usi civici* (Urbino, 3-4 maggio 2019), tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino Carlo Bo'. Omessi i saluti e i ringraziamenti, vengono aggiunti i principali ed opportuni riferimenti bibliografici.

<sup>1</sup> F. MARINELLI, *Gli usi civici*<sup>2</sup>, in *Trattato di diritto civile*, dir. da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, P. SCHLESINGER, Milano, 2013, p. 3.

le popolazioni su terre proprie, diritti domenicali *in re propria* su beni di Comuni, associazioni agrarie.

Com'è noto, l'estensione di tale terminologia a tutte le varie forme di godimento collettivo della terra, maturate storicamente in epoche diverse, fu una scelta della legge n. 1776 del 1927, *Legge sul riordino degli usi civici nel Regno*. Ma tale operazione non fu indolore, ricordo a questo proposito che lo stesso relatore per l'ufficio centrale del Senato segnalava che «le leggi erano diverse da regione a regione, in corrispondenza degli antichi stati» essendo tali diversità fra legge e legge radicate «nella essenza loro, per i principi dominanti e per i fini proposti»<sup>2</sup> e il senatore Santucci, sempre dell'ufficio centrale del Senato, si era espresso contro tale unificazione della legislazione precedente, temendo infatti che «una legge unica non rispondente con esattezza alle varie, molto varie, condizioni locali» potesse «creare delle condizioni imbarazzanti per tutti» e che la legge potesse «fallire per questo agli scopi che si vorrebbero raggiungere»<sup>3</sup>.

Queste incertezze indussero i moderni interpreti anche ad interrogarsi sulla nostra tradizione giuridica, dove gli usi civici trovano origine e soprattutto dove sono stati forgiati i modelli dogmatici che li strutturano. Certamente, un ruolo fondamentale in questa prospettiva conserva la storia recente, quella del secolo scorso, dove hanno trovato sfogo le previsioni normative vigenti e quella, meno recente, delle tradizioni feudali e regionali dell'Italia preunitaria<sup>4</sup>. Chiamato in questa

---

<sup>2</sup> C. CALISSE, *Relazione dell'ufficio centrale del Senato per la conversione in legge dei decreti 751 e 1484 del 1924 e n.895 del 1926, 29 marzo 1927*, in *Riv. Demani*, 1927, 3, p. 25.

<sup>3</sup> *Riv. Demani*, 1927, 3, p. 50.

<sup>4</sup> Un'importante sintesi relativa alla ricostruzione storica degli usi civici si ha negli studi di U. PETRONIO, *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, in *La proprietà e le proprietà, Pontignano. 30 settembre - 3 ottobre 1985*, a cura di E. CORTESE, Milano, 1988, p. 491 ss.; voce *Usi civici*, in *Enc. Dir.*, XLV, Milano, 1992, p. 930 ss. Di recente, anche per quadro bibliografico aggiornato, G. FERRI, *Proprietà collettive e usi civici nella prospettiva storico-giuridica del Novecento*, in *Historia et ius*, 2015, 7 ([www.historiae-tius.eu](http://www.historiae-tius.eu)). Da ultimo riferimenti anche in D. GRANARA, *La cultura degli usi civici. Un fenomeno globale*, Roma, 2020, p. 17 ss.

sede a illustrare se e in quale misura si possano rintracciare dei ‘precedenti’ storici del fenomeno degli usi civici nell’esperienza giuridica romana, anticipo che il mio breve intervento non toccherà solo il diritto romano ‘puro’, ma esso, inevitabilmente, dovrà coinvolgere pure la tradizione romanistica e in particolare la dogmatica dell’Otto-Novecento di matrice pandettistica, che al diritto romano si rifaceva direttamente e da esso dipendeva, non dimenticando infine quello che può essere definito come l’uso ‘politico’ del diritto romano. Non si deve dimenticare a questo riguardo – come ci ha insegnato Riccardo Orestano – che al sintagma ‘diritto romano’ si è soliti ricondurre una pluralità di significati di cui lo studio storico oggi svela in modo consapevole e meditato le differenze. Così, appare opportuno distinguere un «diritto romano dei Romani» (il diritto romano ‘puro’) dal diritto romano inteso come tradizione romanistica, oppure come Pandettistica e anche dal diritto romano inteso come «romanesimo», intendendo con quest’ultimo sintagma l’uso politico e ideologico del diritto romano<sup>5</sup>. Credo sia opportuno adottare queste distinzioni perché talora in passato i dati storici sono stati confusi e sovrapposti creando, a volte, un’immagine distorta del diritto romano, oppure insistendo su schemi obsoleti, che appaiono fossili a cui si è continuato a riandare in modo tralatizio e acritico<sup>6</sup>. Non è un caso che a questo proposito Francesco Galgano in tempi recenti abbia parlato di un «falso diritto romano»<sup>7</sup> o che Henrijk Kupiszweski, eminente romanista polacco, in tempi meno recenti, lo abbia fatto a proposito di una «Versteinerung», cioè di una pietrificazione del diritto romano<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987, p. 456 ss.

<sup>6</sup> Sul punto mi permetto di rinviare a G. SANTUCCI, *Diritto romano e diritti europei. Continuità e discontinuità nelle figure giuridiche*, Bologna 2018<sup>2</sup>, p. 38 ss.

<sup>7</sup> F. GALGANO, *Le anime moderne del diritto privato romano*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2010, I, p. 141 e p. 152 ss.

<sup>8</sup> H. KUPISZWESKI, *Continuità del diritto*, in *Studia Iuridica*, 1985, 12, p. 181.



2. *Si può parlare di usi civici nel «diritto romano dei Romani»?*

Svolte queste brevissime premesse, vengo immediatamente al «diritto romano dei Romani». A questo riguardo, non c'è dubbio che la comunanza di godimento o di un rapporto domenicale di fondi rustici (ed ovviamente dei beni pertinenziali ad essi) da parte di piccole comunità su di esse insediate non è stata una prerogativa esclusiva della c.d. *communio* (o *condominium*) *iuris germanici*, su cui tornerò in seguito; di questo fenomeno abbiamo tracce in modo diffuso nell'ordinamento romano. È dall'Ottocento che gli storici e i romanisti sono concordi nell'individuare una comunanza gentilizia degli *agri* cittadini nei primi secoli della storia romana: ciascun cittadino era titolare di una estensione immobiliare limitatissima, l'*heredium* (costituito dai *bina iugera*), mentre i vastissimi *agri* della comunità furono attribuiti come 'riserve' alle *gentes* che esercitarono una piena comunanza di godimento, non rinvenendosi alcuna traccia di una ipotetica ripartizione domenicale di esse<sup>9</sup>.

In età storica più avanzata, pur nel declinare del sistema gentilizio, questo modello continuò nella formazione dell'*ager colonicus* destinato ai coloni nel primo expansionismo romano. E sempre in questa prospettiva possiamo annoverare anche le forme di *ager scripturarius* e *ager compascuus* dove si concedevano (dietro canone o gratuitamente) determinati usi, come per esempio quello di pascolo, a singoli o, più spesso, a comunità di cittadini<sup>10</sup>.

A questo proposito piace ricordare come Max Weber nel suo celebre studio sulla storia agraria di Roma, la *Römische*

---

<sup>9</sup> In argomento di recente L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dalla storia di Roma alle origini della società civile. Un dibattito ottocentesco*, Bologna, 2008, p. 65 ss.

<sup>10</sup> Sul tema, com'è noto, si è depositata una sterminata letteratura. Un quadro circostanziato in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei «iura praediorum» nell'età repubblicana*, I, Milano, 1969, p. 371 ss.; ID., voce *Proprietà (dir. rom.)*, in *Enc. Dir.*, XXXVII, Milano, 1988, p. 169 ss.; ma si veda anche F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup>, I, Napoli, 1972, p. 20 ss. Per una visione sintetica con riferimenti bibliografici essenziali cfr. A. GUARINO, *Diritto privato romano*<sup>12</sup>, Napoli, 2001, p. 498 ss. e p. 518 ss.

*Agraargeschichte* del 1891<sup>11</sup>, esaltò in modo radicale la tesi del carattere comunitario degli insediamenti agrari romani in età arcaica, instaurando un felice ed originale confronto con gli istituti delle comunità indifferenziate rurali germaniche di cui lo studioso apprezzava direttamente i profili socio-giuridici. Colpisce inoltre – nell’attualità dell’analisi weberiana, ben apprezzata ancora oggi nella storiografia contemporanea<sup>12</sup> – la plausibile interpretazione del passaggio dal modello di proprietà collettiva a quello individualistico del *dominium ex iure quiritium*, laddove colse nella pratica della centuriazione e redistribuzione territoriale in singoli lotti fondiari un elemento decisivo di questo passaggio.

La centuriazione da parte degli agrimensori si dimostrò perfettamente funzionale alla formazione di singole unità poderali con piena autonomia tali da dissolvere le antiche forme comunitarie. A questo elemento si accompagnò un fenomeno tanto decisivo quanto trascurato nelle passate ricostruzioni storiografiche: cioè la creazione e l’espandersi di un articolato sistema di servitù prediali destinate a garantire la piena funzionalità della proprietà fondiaria anche nella struttura solitaria di un singolo *dominus*. Come già detto, Weber aveva bene in mente come paradigma di riferimento le dinamiche di sfruttamento comunitario delle terre del villaggio medioevale. Sfruttamento che era garantito da un complesso meccanismo di circolazione dei membri della comunità volto ad assicurare a tutti costoro l’accesso ai lotti nelle varie aree territoriali del villaggio stesso. In tale prospettiva il sistema delle servitù prediali escogitato dai primi giuristi romani non faceva altro che assicurare la persistenza di tale forma di circolazione allorché la comunità agraria venne ad essere sostituita dalle forme individuali di appropriazione.

Tornando a noi, possiamo quindi plausibilmente convenire sull’esistenza di un modello avvicicabile alla proprietà col-

---

<sup>11</sup> M. WEBER, *Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht*, ed. J. Deineinger, Tübingen, 1986, p. 4 ss.

<sup>12</sup> Cfr., per esempio, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Max Weber e le società antiche*, I, Roma, 1988, p. 8 ss.; ID., *Max Weber e le economie del mondo antico*, Roma-Bari, 2000, p. 14 ss.

lettiva, tuttavia sono troppo scarse e ipotetiche le nostre conoscenze del regime giuridico di queste forme di collettivismo agrario romano per instaurare un proficuo e rilevante collegamento con gli usi civici come ce li presenta l'esperienza medioevale. Mi pare, piuttosto, che nell'esperienza romana fosse prevalente l'idea di un semplice utilizzo del terreno e di un godimento in comune delle utilità elementari sotto un profilo di re i principalmente fattuale. Il mondo romano ha offerto una forma di proprietà collettiva rurale, così è avvenuto anche nel diritto di altre società nel loro sviluppo primitivo, come l'antropologia giuridica può testimoniare. Una manifestazione di quella che nella scienza giuridica tedesca è chiamata «die Natur der Sache», cioè un fenomeno che si iscrive nella natura delle cose, al limite una figura comune allo *ius gentium*.

Talora gli studiosi che, nella prima metà del secolo scorso, di fronte a questo fenomeno così incerto nei contorni giuridici, vi hanno voluto leggere un preciso antecedente della figura degli usi civici, vanno a loro volta contestualizzati storicamente<sup>13</sup>. In essi si coglie il frutto di una visione ideologica diretta a instaurare ed esaltare una connessione fra il nuovo regime fascista, l'ideologia corporativa (con valorizzazione dell'economia agraria) e il diritto romano. Alla luce di quanto appena osservato si può anche predicare al riguardo di una forma di «falso diritto romano», una sorta di «autoproiezione» nel passato di fenomeni attuali, determinata anche dall'uso politico del diritto romano<sup>14</sup>.

Diversamente, una testimonianza – più congrua e precisa sotto il profilo giuridico ma sovente dimenticata nella riflessione storiografica – di un paradigma riconducibile al paradigma della proprietà collettiva si rinviene nel fenomeno della c.d. proprietà non divisa, il *consortium ercto non cito*. Di questa figura giuridica non vi è traccia nel *Corpus iuris civilis* ed è stata praticamente ignorata nella tradizione giuridica medioevale e moderna fino al ritrovamento papiraceo di un passo

---

<sup>13</sup> Il riferimento è, per esempio, a G. CURIS, *Gli usi civici*, Roma, 1928. Cfr. in argomento F. MARINELLI, *Gli usi*, cit., p. 15 e nt. 37.

<sup>14</sup> Cfr. R. ORESTANO, *Introduzione*, cit., p. 404 s.

delle Istituzioni di Gaio avvenuto in Egitto meno di un secolo fa ad opera di Vincenzo Arangio Ruiz. Si trattava di una forma di proprietà indivisa che si poteva realizzare fra i discendenti di una unità familiare alla morte del *pater familias*, titolare del patrimonio familiare, ciò avveniva per natura delle cose e tacitamente. Una fattispecie che credo si possa avvicinare a quella prevista dalle cc.dd. leggi della montagna, dove si ha la titolarità di una chiusa comunità dei discendenti di trarre tutte le utilità del proprio antico patrimonio fondiario. Il *consortium* poteva anche instaurarsi fra estranei, che volessero porre in comune un patrimonio o un bene reale. La costituzione avveniva attraverso un meccanismo processuale adattato a livello negoziale e capace di creare l'effetto reale della comproprietà.

A questa forma di 'proprietà comune' era del tutto estraneo ogni concetto astratto di *pars quota*, elemento fondativo del modello comproprietario del diritto romano dall'età preclassica. Nel regime del *consortium* ciascun partecipante era proprietario per l'intero dei beni interessati; ciascun consorte aveva il potere di disporre pienamente e gli effetti del suo atto di disposizione si producevano nei confronti di tutti i consorti. La proprietà di ciascuno, di conseguenza, non aveva carattere esclusivo quanto alla proprietà degli altri consorti. Si trattava di un potere di rilevanza pratica e implicante, sul piano del diritto, la possibilità per la consorterìa di non vivere in modo autarchico, ma di conciliare fruttuosamente l'utilità dello stato di indivisione con le opportunità del commercio giuridico. Di certo, problemi potevano porsi circa i conflitti in tema di disposizione giuridica del bene. Nulla ci dicono le fonti e così, di fronte alla possibilità da parte di uno dei consorti di un atto dispositivo che collidesse con gli interessi di un altro o di altri *consortes*, si è ipotizzato in modo plausibile come strumenti correttivi o il fatto che ci fosse la necessità di un preventivo assenso degli altri comproprietari, o un posteriore diritto di veto (*prohibitio*) da parte di uno di essi<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Sul regime dell'istituto una ragionata sintesi in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce *Proprietà (dir. rom.)*, cit., p. 172 ss. e in M. TALAMANCA, voce *Società*

### 3. I condizionamenti della tradizione romanistica

Alla luce di una corretta metodologia nella comparazione diacronica, il «diritto romano dei Romani» viene ad offrire quindi la percezione di fenomeni che, in ragione della insufficienza delle nostre conoscenze e dell'incertezza dei contorni giuridici ricostruiti in modo ipotetico, rimangono distanti dalla figura giuridica degli usi civici. Il diritto romano inteso nella sua veste ben più ampia e, se vogliamo, generica di tradizione romanistica, estesa fino alle propaggini del giusnaturalismo di tradizione francese e della Pandettistica, merita invece una riflessione perché ha fornito, anche se possiamo dire in negativo, alcuni fondamentali presupposti dogmatici alla luce dei quali la scienza giuridica dell'ultimo secolo si muove nella lettura degli usi civici.

Il tema è quello della concezione del diritto di proprietà, poiché, come sappiamo e come ci ricorda anche Fabrizio Marinelli «un discorso sugli usi civici non può non essere un discorso sulla proprietà»<sup>16</sup>. Concezione, come è noto a tutti, intesa in senso schiettamente individualistico che ha dominato e domina la tradizione giuridica romanistica continentale e non solo; modello napoleonico-pandettistico<sup>17</sup>, cui si sono sempre attribuite radici profonde nel diritto romano classico, che esprimeva un paradigma, fondato su un profilo soggettivo, imperniato sulla figura del *dominus ex iure quiritium*, orientato etica-

---

(*dir. rom.*), in *Enc. Dir.*, LII, Milano, 1990, p. 815 ss. Più di recente, con ulteriori riferimenti bibliografici, si vedano G. ARICÒ ANSELMO, *Societas inseparabilis o dell'indissolubilità dell'antico consorzio fraterno*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, I, Napoli, 2001, p. 149 ss.; A. CALAZADA, *Consortium ercto non cito. Consortes qui a commune discedere potest*, in *Iura*, 2011, 59, p. 151 ss.

<sup>16</sup> F. MARINELLI, *Gli usi civici*, cit., p. 5.

<sup>17</sup> Per un primo inquadramento circa questi condizionamenti culturali ed ideologici mi sembra d'obbligo il rinvio agli studi di Paolo Grossi, fra cui si vedano almeno: *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in *La proprietà e le proprietà*, cit., p. 208 ss.; Id., voce *Proprietà (dir. interm.)*, in *Enc. Dir.*, XXXVII, Milano, 1988, p. 226 ss.; Id., *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, Macerata, 2019.

mente alla supremazia del singolo individuo detentore di un potere esclusivo sul bene oggetto di *dominium*.

Ma non c'è dubbio che siffatta concezione individualistica tipica del *dominium ex iure quiritium*, abbia trovato, in ragione dell'affermarsi in Europa dell'economia liberale e della rivoluzione borghese, prima nel *Code civil des Français* e a seguire nel *Pandektenrecht*, delle profonde casse di risonanza<sup>18</sup>. Per l'Italia conosciamo le dipendenze che la civilistica italiana e, direi più in generale la scienza giuridica, ebbe fra Otto e Novecento. Primo punto di riferimento, sotto il profilo normativo, fu la Francia, cui seguì a partire dalle ultimissime decadi dell'Ottocento, la Germania, che contribuì al rinascimento della scienza giuridica italiana<sup>19</sup>.

Non mi attardo su come il concetto romano classico di *dominium* fu elaborato ed amplificato nella tradizione romano-civilistica italiana<sup>20</sup>, basterà qui ricordare l'autorità de *Le lezioni sulla teoria della proprietà nel diritto romano* di Vittorio Scialoja pubblicate nel 1928, dove, dopo aver passato in una rassegna preziosa e diligente tutte le principali definizioni del concetto di proprietà dalle fonti medioevali ai principali pandettisti e civilisti italiani, l'illustre giurista viene a concludere: «enumerando le definizioni di proprietà abbiamo notato che se alle definizioni date da qualche scrittore non si fosse aggiunta una determinazione da cui risultasse che le definizio-

---

<sup>18</sup> Per tutti P. GROSSI, *'Un altro modo di possedere' – L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977, p. 375 ss.

<sup>19</sup> Anche su questo punto esiste una amplissima storiografia, rinvio per un primo e meditato quadro a P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, 2000; G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, 2000, p. 50 ss. Per una sintesi F. MARINELLI, *Scienza e storia del diritto civile*, Roma-Bari, 2009, p. 152 ss. Di recente si veda P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, cit. passim.

<sup>20</sup> Per un affresco culturale e metodologico cfr. anche M. NARDOZZA, *Tradizione romanistica e 'dommatica' moderna. Percorsi della romano-civilistica italiana nel primo Novecento*, Torino, 2007; e, più di recente, G. SANTUCCI, «Decifrando scritti che non hanno nessun potere». *La crisi della romanistica fra le due guerre*, in *Storia del diritto e identità disciplinari; tradizioni e prospettive*, a cura di I. BIROCCHI, M. BRUTTI, Torino, 2016, p. 63 ss.

ni in questione si riferivano al diritto privato, queste potevano benissimo apparire come definizioni della sovranità. E si tratta effettivamente di un'analogia strettissima, tanto che senza niuna difficoltà si può dire, che la proprietà individuale è nel diritto privato, una vera sovranità della persona sulla cosa»<sup>21</sup>.

La ricaduta di questa impostazione comune non consentì nessuna apertura verso una teorizzazione o anche mera ammissibilità di forme di proprietà collettiva presso la civilistica italiana. Si tratta di cose note e sarà sufficiente pure qui una citazione emblematica, quella di uno dei padri del diritto commerciale italiano e fra i più grandi fallimentaristi, Gustavo Bonelli: «il concetto di proprietà quale ci è stato trasmesso dal diritto romano, e quale unicamente è ammissibile presso di noi [...] è indissociabile dall'idea d'un rapporto di assoluta subbiezione d'una cosa verso una volontà individuale. Quando si parla di proprietà collettiva si usa questa parola in un significato diverso. E storicamente anteriore alla genesi stessa della vera proprietà. La nota caratteristica della proprietà è la esclusività; essa non può essere che un rapporto essenzialmente individuale»<sup>22</sup>. Si tratta, per concludere, di una delle più chiare manifestazioni di quello che Aldo Schiavone ha definito il «diritto privato romano-borghese», «in cui elementi antichi e nuove riflessioni si componevano in una costruzione concettuale tendenzialmente chiusa e fortemente compatta»<sup>23</sup>.

Mi preme altresì ricordare che alla preminenza di siffatta visione individualistica del diritto proprietario concorreva lo stato delle fonti a disposizione e buona parte della stessa storiografia romanistica del tempo. Nel *Corpus iuris civilis*, infatti, la netta prevalenza dei materiali 'normativi' era costituito dalla giurisprudenza romana tardo classica e non si erano conservate fonti più risalenti in cui eventualmente si sarebbero potute rintracciare testimonianze di paradigmi proprie-

---

<sup>21</sup> V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano. Lezioni ordinate curate edite da P. Bonfante*, Roma, 1928, II, p. 255 ss. e p. 303.

<sup>22</sup> *I concetti di comunione e di personalità nella teorica delle società commerciali*, in *Riv. dir. comm., industr. e mar.*, 1903, I, p. 297.

<sup>23</sup> A. SCHIAVONE, *Alle origini del diritto borghese. Hegel contro Savigny*, Roma-Bari, 1984, p. 62.

tari non di impronta individualistica. Gli stessi romanisti che indagavano storicamente il diritto privato romano classico, in più d'una occasione, mostrarono di essere comunque condizionati dalla visione tradizionale e dall'impostazione dogmatica pandettistica. In altri casi, si volle evidenziare come l'etica cristiana avesse permeato profondamente il diritto giustiniano conducendo ad un voluto ridimensionamento del carattere individualistico del concetto classico di proprietà, che veniva esaltato proprio in contrasto con la dimensione solidale cristiana del diritto giustiniano<sup>24</sup>.

Ma da tempo lo sguardo del romanista, orientato da una più equilibrata visione storica e munito di una più matura metodologia, è portato a ridimensionare in modo deciso il carattere spiccatamente individualistico attribuito tradizionalmente alla proprietà romana. A questo riguardo si deve innanzitutto registrare l'assenza di qualsiasi definizione del concetto di proprietà nelle opere dei giuristi romani e tantomeno di qualsiasi accenno al carattere individualistico di essa; quelle che un tempo furono date sono il frutto di un uso distorto e fallace delle fonti romane che già un romanista di vaglia come Pietro Bonfante bollò come «feticismo esegetico d'altri tempi»<sup>25</sup>. Di contrasto, non si può trascurare la messe di fonti epigrafiche di contenuto giuridico venute alla luce in quest'ultimo secolo che ci restituiscono un quadro della proprietà classica, sia in Roma sia nelle province, caratterizzato da un fascio di limitazioni notevoli dell'autonomia del proprietario su cui purtroppo adesso non è possibile insistere neppure con qualche breve cenno.

---

<sup>24</sup> In questa direzione fece 'scuola' l'opera di Salvatore Riccobono testimoniata in un nucleo non piccolo dei suoi studi. Ricordo, fra i più significativi, *Dalla «communio» del diritto quiritario alla comproprietà moderna*, in *Essays in legal history*, Oxford, 1913, p. 33 ss. In argomento ora G. SANTUCCI, *I diritti reali in Salvatore Riccobono tra critica interpolazionistica ed etica cristiana*, in *L'eredità di Salvatore Riccobono. Atti dell'incontro internazionale di studi (Palermo 29-30 marzo 2019)*, a cura di M. VARVARO, Palermo, 2020 (in corso di stampa).

<sup>25</sup> Cfr. tali tentativi definitivi e la relativa critica in P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, II, *La proprietà, parte 1* (rist.), Milano, 1966, p. 233 ss.



Credo quindi che colga nel segno Luigi Capogrossi Colognesi, fra i massimi esperti della proprietà romana, quando scrive che: «la migliore percezione del contenuto concreto della proprietà, nelle varie fasi della storia del diritto romano, è quella offerta dal regime di limiti e di vincoli ad essa imposti».

Proprio alla luce di questi dati, analizzati in profondità, lo studioso giunge alla significativa conclusione di quanto «possono risultare evidenti l'astrattezza e il carattere aprioristico di certi orientamenti dottrinali, che indipendentemente dalle indicazioni offerte in proposito dalla documentazione disponibile, si sono irrigiditi sulla enunciazione-definizione della natura della proprietà romana abbastanza discutibile. Ci riferiamo alla concezione tutta ottocentesca che la proprietà romana fosse fin dall'inizio potenzialmente illimitata ed assoluta»<sup>26</sup>.

#### 4. *Un modello alternativo: la communio iuris germanici*

Come sappiamo, l'impostazione, diciamo «romano-borghese», della proprietà ha retto in modo indiscusso fino ad oltre la metà del secolo scorso; si dovrà attendere il contributo di Salvatore Pugliatti nel versante privatistico<sup>27</sup> e quello di Massimo Severo Giannini in quello pubblicistico<sup>28</sup> per riscoprire e valorizzare l'autonomia concettuale della proprietà collettiva. Il dominio del concetto individualistico proprietario ebbe l'ulteriore e non secondario effetto di condurre buona parte della dottrina che si occupava di usi civici, soprattutto dopo l'intervento legislativo del 1927, a radicare la propria impostazione dogmatica sulla figura antitetica della *communio iuris germanici* o comunione a mani riunite («zur gesamten Hand»), caratterizzata da un vincolo di indivisibilità e di indisponibilità *pro quota*.

---

<sup>26</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce *Proprietà (dir. rom.)*, cit., p. 188 s.

<sup>27</sup> S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà*, in Id., *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1964, p. 213 ss.

<sup>28</sup> M.S. GIANNINI, *I beni pubblici*, Roma, 1963, p. 33 ss. e p. 159 ss.

A riguardo si deve osservare come la valorizzazione di questo modello antitetico di proprietà nella Germania di fine Ottocento e del primo Novecento fosse il frutto di un'evidente carica ideologica che attraversava la cultura giuridica del tempo, quella dei germanisti che si ponevano in opposizione al diritto straniero, il diritto romano, ancora vigente negli stati tedeschi e poi nell'Impero<sup>29</sup>.

Non è un caso, infatti, che nel 1920 il programma del partito nazionalsocialista – costituito da soli 25 punti – dedicatesse espressamente un punto contro il diritto romano che, in quanto asservito all'ordinamento materialistico del mondo, andava sostituito con il diritto comune germanico<sup>30</sup>. E non è un caso, neppure, che non pochi giuristi tedeschi del tempo esaltassero forme di comunità familiari o agrarie, improntate alla proprietà collettiva (*Genossenschaft* e *Gemeinschaft*) in antitesi al modello romanistico.

Il modello della *communio iuris germanici* mise radici anche in Italia nella letteratura giuridica e nella giurisprudenza al fine di fornire un presupposto teoretico alla prassi degli usi civici, nonostante il fatto che tale figura di comunione fosse stata in realtà sempre estranea alla tradizione giuridica italiana, come è stato poi dimostrato autorevolmente dagli storici del diritto. Basti qui ricordare che, a proposito della *communio iuris germanici*, Paolo Grossi ebbe a parlare di una «figura fantomatica», solo utile «per rendere definita una contrapposizione, vale come comproprietà non romana, come struttura liberata da troppo rigide premesse individualistiche»<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> In argomento U. PETRONIO, *Rileggendo la legge usi civici*, in *Usi civici ieri e oggi*, Padova, 2007, p. 94 ss.

<sup>30</sup> Sul punto esiste copiosa letteratura per una prima informazione mi permetto a rinviare a G. SANTUCCI, *Diritto romano e nazionalsocialismo: i dati fondamentali*, in *Diritto romano e regimi totalitari nel '900 europeo. Atti del seminario internazionale (Trento, 20-21 ottobre 2006)*, Trento, 2009, p. 53 ss. Per più recenti ragguagli: T.FINKENAUER-A.HERRMANN, *Die Romanistische Abteilung der Savigny-Zeitschrift im Nationalsozialismus*, in *ZSS, RA.*, 134, 2017, p. 1 ss.; T. BEGGIO, *Paul Koschaker (1879-1951). Rediscovering the Roman foundations of European legal tradition*, Memmingen, 2018, p. 224 ss.

<sup>31</sup> P. GROSSI, *Un altro modo di possedere*, cit., p. 385 s. Cfr. anche U. PETRONIO, *Usi e demani civici*, cit., p. 511 s.

5. *Un cambiamento di prospettiva: il profilo del godimento dell'utilità ai fini della comprensione storica del fenomeno*

Accertata l'estraneità del modello della *communio iuris germanici* rispetto alla categoria dei c.d. demani civici, la riflessione storiografica ha proseguito il suo percorso di ricerca. E così, Ugo Petronio, fra i massimi esperti del tema, ha voluto esplorare la possibilità «che anche l'esperienza giuridica del passato abbia guardato, in particolare situazioni e per particolari categorie di cose, soprattutto alle utilità concrete che si potevano trarre da esse e, assai meno di contro, alle cose stesse sulle quali le utilità erano “infitte”»<sup>32</sup>.

L'analisi condotta sulle fonti del diritto intermedio con riferimento agli usi civici (*ius pascendi, ius lignandi, ius boscandi, ius aquandi...*) o agli stessi c.d. demani civici (*pascua, prata, sylvae, montes, valles*) ha dimostrato come gli interpreti avessero riguardo soprattutto al godimento dei servizi prestatati dal suolo più che al suolo in sé e alla sua titolarità. Significative al riguardo le stesse parole di Petronio: «prende corpo il sospetto che il bene, nel senso giuridico di oggetto del diritto, fosse rappresentato soprattutto dalle diverse *utilitates* del suolo e che quest'ultimo, invece, restasse prevalentemente una cosa, necessaria all'esistenza del bene ma non identificabile compiutamente con esso»<sup>33</sup>.

Si può osservare come siffatta suggestiva lettura del paradigma degli usi civici, in cui si sgancia definitivamente la titolarità del suolo dal suo effettivo e concreto godimento, privilegiando quest'ultimo, non appaia estranea alle fonti romane. Intendo riferirmi al regime giuridico delle *res in usu publico: viae, flumina* ma anche e soprattutto *loca publica*<sup>34</sup>. A proposito di ciò ricordo che il pretore romano predisponeva un siste-

---

<sup>32</sup> U. PETRONIO, *Usi e demani civici*, cit., p. 511.

<sup>33</sup> U. PETRONIO, *Usi e demani civici*, cit., p. 514.

<sup>34</sup> In argomento, con amplissima bibliografia, da ultimo A. SCHIAVON, *Interdetti 'de locis publicis' ed emersione della categoria delle res in usu publico*, Napoli, 2019.

ma di protezione interdittale<sup>35</sup> che permetteva ai singoli cittadini di agire giudizialmente contro condotte incompatibili con la destinazione di alcuni beni al soddisfacimento di interessi generali ovvero contrarie al diritto individuale di fruire liberamente del bene *uti civis*. Tali *interdicta 'de locis publicis'* erano essenzialmente rivolti alla salvaguardia delle condizioni fattuali di utilizzo collettivo dei beni da parte dei consociati, e spesso erano caratterizzati da un regime di legittimazione attiva popolare. Nel complesso dunque tale regime di tutela delle *res in usu publico* mirava a proteggere la facoltà di uso del bene da parte della comunità – o, meglio – le diverse forme di utilizzazione dei beni compatibili con la loro destinazione, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la titolarità di tale categoria di beni pubblici. La tutela delle *res in usu publico*, dunque, non era perseguita attraverso l'individuazione di un ente esponenziale (lo Stato o enti pubblici minori), considerato titolare di un diritto di proprietà sulle stesse, quanto piuttosto attraverso la predisposizione di una serie di rimedi attivabili dai privati a tutela del loro uso – *rectius* dei loro usi – da parte della collettività. Giambattista Impallomeni ha indagato con profondità le fonti pertinenti, venendo a concludere che, fra le *res in usu publico*, i giuristi romani consideravano anche strade vicinali, laghi, stagni, zone boschive, canali (di derivazione, di irrigazione, di comprensori di bonifica), la cui appartenenza certamente faceva capo ad enti pubblici (per esempio: *civitates*, *vici* o *pagi*), ma pure a gruppi di privati o addirittura a singoli.

In concreto poteva avvenire che l'uso di queste *res* fosse limitato ai soli abitanti di una specifica e circoscritta comunità, in particolarmente in tema di viabilità, a tal proposito lo studioso faceva riferimento a determinate categorie ristrette di soggetti<sup>36</sup>. Si rinviene così nell'esperienza giuridica romana

---

<sup>35</sup> Per un quadro sintetico mi permetto di rinviare a G. SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio iuri publici tuendi gratia*, Padova, 2001, p. 131 nt. 81.

<sup>36</sup> G.B. IMPALLOMENI, *In tema di strade vicinali* [1987], ora in ID., *Scritti di diritto romano e di tradizione romanistica*, Padova, 1996, p. 541 ss. Ma vedi anche ID., *Appunti dalle lezioni di storia del diritto romano*, Padova, 1993, p. 5 ss.

una fattispecie, certamente circoscritta, ma comunque simile a quella che la contemporanea storiografia ha individuato nel cogliere l'origine storica dei c.d. demani civici in età medioevale.

## 6. Conclusioni

Concludo il mio rapsodico intervento, osservando come in una prospettiva comparatistica diacronica, sia arduo rinvenire un vero e proprio percorso concatenato in tema di usi civici, fatto di continuità – ed eventualmente di punti di discontinuità fra diritto romano e contemporaneità, come si potrebbe agevolmente svolgere per tante altre figure giuridiche o istituti, basti pensare, per rimanere in tema, all'ambito dei diritti reali di godimento. Cogliendo una differente prospettiva diacronica, mi piace osservare come alcuni paradigmi che informano l'essenza e la struttura degli usi civici abbiano trovato diffusione in un lontano passato e poi, caduti in una forma di oblio, siano riemersi in epoche posteriori, senza che però gli interpreti avessero contezza di quel passato.

Viene così a realizzarsi un fenomeno simile a quello, curioso ma non del tutto infrequente, intuito e teorizzato, con riferimento al pensiero filosofico orientale legato alla ciclicità e al ripetersi dei fenomeni, da uno dei massimi giuristi austriaci del secolo scorso, Theo Mayer-Maly: il c.d. ritorno delle figure giuridiche: «die Wiederkehr von Rechtsfiguren»<sup>37</sup>, quando si percepisce come inedita una figura giuridica che in realtà era già stata escogitata in esperienze precedenti, ma la cui esistenza si era poi dispersa nei meandri degli sviluppi storici.

---

<sup>37</sup> T. MAYER-MALY, *Die Wiederkehr von Rechtsfiguren*, in *Juristen Zeitung*, 1971, 26, p. 1 ss. (cfr. anche la traduzione italiana in *Diritto e società*, 1999, 4, p. 529 ss., a cura di F. MARINO).

**GIANNI SANTUCCI, Gli usi civici: note minime fra «diritto romano dei Romani» e tradizione romanistica**

Una volta definiti e ricondotti gli usi civici al modello teorico della proprietà collettiva, l'Autore individua delle assonanze fra questi e alcune forme di proprietà collettiva o di godimento collettivo di beni comuni rinvenibili nell'esperienza giuridica romana, per poi osservare come il fenomeno della proprietà collettiva fu rifiutato nella tradizione romanistica successiva, soprattutto per istanze ideologiche legate alla difesa della sacralità della proprietà privata, mentre è rimasto presente in altri filoni secondari (*communio iuris germanici*).

**Parole chiave:** usi civici, proprietà collettiva, diritto romano, tradizione romanistica.

**GIANNI SANTUCCI, The 'Usi civici', a historical sketch between Roman law and Civilian Tradition**

The 'Usi civici' were attributed to the theoretical paradigm of the common property. The Author identifies some assonances between them and some aspects of the common use of the property in the Roman law. Furthermore he notices that the Civilian Tradition adopted almost always the individualistic type of the private property, refusing the paradigm of the common property. This paradigm was confined to fields of less importance (*communio iuris germanici*).

**Key words:** 'usi civici', common property, Roman law, Civilian Tradition.

# ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

*Pubblicazione trimestrale*

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: [info@muccheditore.it](mailto:info@muccheditore.it).

**Recensioni e segnalazioni bibliografiche:** gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.